

**SORBA - S.p.A.**

Sede legale in Milano, via Watt 37

Capitale sociale L. 1.000.000.000 interamente versato  
Iscritta al registro imprese di Milano al n. 194128  
ed alla C.C.I.A.A. Milano n. 1038979  
Codice fiscale n. 05821010153

**Convocazione di assemblea**

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno 19 dicembre 1984, alle ore 12, presso gli uffici della Quaker-Chiari & Forti S.p.A. ubicati in Silea (Treviso) via Cendon 20 e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 20 dicembre 1984 stesso luogo ed ora, per discutere e deliberare sul seguente

*Ordine del giorno:*

1. Relazione del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale sul bilancio 1° luglio 1983, 30 giugno 1984;
2. Progetto di bilancio al 30 giugno 1984 e deliberazioni relative;
3. Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di amministrazione.

Avranno diritto ad intervenire all'assemblea gli azionisti che si trovano nelle condizioni previste dallo statuto e dalle norme di legge.

Milano, 7 novembre 1984

p. Il Consiglio di amministrazione  
Il presidente: Giulio Malgara

S-15861 (A pagamento).

**WAY ON TOURS - S.r.l.**

Roma, viale Regina Margherita, 131/D  
Capitale sociale L. 80.000.000 inter. versato  
Iscrizione Tribunale n. 1610/73

I signori soci sono convocati in assemblea straordinaria per le ore 18 del giorno 12 dicembre 1984 in Roma, viale Liegi 33 con il seguente

*Ordine del giorno:*

1. Aumento del capitale sociale fino a L. 200.000.000 e modificazioni statutarie conseguenti.

Seconda convocazione 13 dicembre 1984 stesso luogo ed ora.

Roma, 19 novembre 1984

p. Il Consiglio di amministrazione:  
dott. Antonio de Martini

S-15877 (A pagamento).

**ENTI REGIONALI**

Div. III/AE - Decreto n. 1802

**PROVVEDITORATO REGIONALE  
ALLE OPERE PUBBLICHE PER LA LOMBARDIA**  
Sezione territoriale di Milano-Como-Varese  
Codice fiscale n. 80108810153

**IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI  
DI CONCERTO CON  
IL MINISTRO DELLE FINANZE**

Visto il regio decreto-legge 21 novembre 1938, n. 2010, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739 con il quale fu istituito, con sede in Milano, il Consorzio dell'Adda - Ente autonomo per la costruzione, la manutenzione e l'esercizio dell'opera regolatrice del lago di Como;

Visto lo statuto del detto ente approvato con regio decreto 6 giugno 1939, n. 1461, registrato alla Corte dei conti, addì 20 settembre 1939, atti di Governo, reg. n. 413, foglio n. 80;

Considerato che secondo l'art. 1 del cennato statuto il Consorzio provvede, tra l'altro, al coordinamento ed alla disciplina dell'esercizio delle utilizzazioni delle acque disponibili nell'interesse generale e più chiedere concessioni inerenti alla migliore ed integrale utilizzazione delle acque stesse nell'interesse dei consorziati ed a vantaggio dell'agricoltura e dell'industria;

Viste le tre istanze in data 12 luglio 1939 del Consorzio dell'Adda, intese ad ottenere:

1) la concessione di costruire le opere di sbarramento e di regolazione del lago di Como alla rapida di Olginate, in provincia di Como nei limiti di invaso e di svasso fra + 1,20 e - 0,50 dell'idrometro del fertilizio di Lecco;

2) contributo dello Stato nella misura del 60% della relativa spesa, a termini degli articoli 73 e seguenti del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775;

3) la concessione di derivare a scopo irriguo ed industriale le acque cosiddette «nuove» che sarebbero risultate disponibili in seguito alla regolazione del lago di Como nonché l'esonero del canone per l'uso delle acque stesse, a termini dell'art. 73 del citato testo unico;

Visto il regio decreto 19 aprile 1942, n. 1444, registrato alla Corte dei conti, addì 15 maggio 1942, reg. 11 lavori pubblici, foglio n. 189 con il quale:

a) venne assentita al suddetto Consorzio, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare 12 gennaio 1942, n. 2309 di repertorio, la concessione della costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice dell'invaso del lago di Como alla rapida di Olginate;

b) venne concesso allo stesso Consorzio il contributo del 60% sulla spesa di costruzione delle opere di regolazione del lago di Como previsto dal progetto 25 novembre 1940 a firma dell'ing. Francesco Morone con le limitazioni e le modifiche di cui al voto 29 maggio 1941 del Consiglio superiore dei lavori pubblici, progetto che fu approvato con lo stesso decreto;

c) venne fatto salvo e riservato ogni provvedimento in merito all'istanza 12 luglio 1939 intesa ad ottenere la concessione di derivare a scopo irriguo ed industriale tutte le acque che sarebbero risultate disponibili in seguito alla regolazione del lago, nonché l'esonero del canone per l'uso delle acque stesse;

Considerato che con il citato regio decreto 19 aprile 1942, n. 1444 e relativo disciplinare, tra l'altro:

a) furono determinati i limiti di escursione del livello lacuale delle acque, stabilendosi fra il massimo di + 1,20 ed il minimo di - 0,50 allo zero dell'idrometro del fertilizio di Lecco;

b) venne prescritta la riserva di mc/sec. 4,00 di acqua per le future esigenze del canale navigabile Milano-Venezia;

c) venne imposto al Consorzio dell'Adda l'obbligo di completare la suddetta domanda di concessione con un piano regolatore per la migliore distribuzione delle acque risultate disponibili a seguito della costruzione dell'opera e della regolazione lacuale e che con decreto ministeriale 13 giugno 1949, n. 2161 il termine per la presentazione di tale piano fu prorogato fino a sei mesi dalla avvenuta determinazione delle competenze delle antiche derivazioni praticate sull'Adda sublacuale;

Viste le seguenti altre istanze intese ad ottenere anche esse l'utilizzazione delle acque nuove disponibili nell'Adda sublacuale in dipendenza dell'invaso del lago di Como, tenute anche esse sospese in attesa della completa determinazione delle competenze di tutte le utenze sull'Adda sublacuale e della presentazione da parte del Consorzio dell'Adda del piano di distribuzione delle acque cosiddette «nuove»:

1) istanza 23 aprile 1929 dei comuni di Vapro d'Adda e Pozzo d'Adda (Milano) ammessa ad istruttoria con ordinanza ministeriale 30 settembre 1929, n. 8140 per derivazione di moduli 40 per irrigare Ha 2.924 di terreni in destra d'Adda;

2) istanza 12 maggio 1941, non più in essere, dal sindacato provinciale dei consorzi di bonifica integrale della provincia di Bergamo per derivazione dell'Adda in servizio dei terreni siti in sinistra dell'Adda; domanda poi trasferita alla camera di commercio, industria ed agricoltura che la sostituì con quella di cui appresso al punto 5);

3) istanza 12 maggio 1942 del sindacato provinciale dei consorzi di bonifica integrale della provincia di Milano, poi dell'Ente milanese per l'irrigazione del Vimercatese ed ora del

Consorzio Villoresi, giusta dichiarazione in data 13 febbraio 1959, per derivazione dell'Adda in servizio dei terreni in destra del fiume (coordinata con la domanda di cui al precedente punto 2 e con essa ammessa ad istruttoria con ordinanza ministeriale 8 agosto 1942, n. 3810/4072);

4) istanza 11 maggio 1942 del Consorzio del canale navigabile Bergamo-Brescia-Mincio-Po, giusta l'istanza 14 ottobre 1955, per derivazione dell'Adda in coincidenza con i tracciati delle opere progettate per la derivazione di cui sopra al punto 2;

5) istanza 20 settembre 1947 della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Bergamo, poi trasferita al Consorzio di bonifica della media pianura bergamasca e dell'Isola, giusta dichiarazione in data 15 ottobre 1957 della giunta camerale, e che ha sostituito la domanda di cui sopra al 2, per derivazioni dall'Adda in sponda sinistra, in comune di Calusco, nei mesi estivi mc/sec. 20 di acqua allo scopo di provvedere alla irrigazione del comprensorio della media pianura bergamasca e dell'Isola;

6) istanza 1° gennaio 1949 della società Cavi Marocco, sostitutiva di precedente domanda del 7 febbraio 1945, successivamente corredata di relazione con due tavole di disegni presentata il 9 settembre 1953, per derivazione d'acqua dall'Adda da immettersi nel canale della Muzza e da derivare poi a Paullo mediante il colatore Addetta, di cui al diritto di derivazione d'acqua riconosciuto con decreto ministeriale 15 dicembre 1942, n. 6223/6275;

7) istanza 5 maggio 1955 del Consorzio per l'incremento dell'irrigazione del territorio cremonese per derivazione dell'Adda, senza costruzione di nuove opere, a mezzo del canale « Vacchelli » o « Marzano », altri moduli 100 in aggiunta ai moduli 370 già concessi;

8) istanza 27 maggio 1955 del comune di Rivolta d'Adda, in provincia di Cremona, per derivazione di una maggiore portata di moduli 27 d'estate e di moduli 30 d'inverno, a mezzo della roggia Rivoltana, derivata dall'Adda, in comune di Cassano d'Adda, in provincia di Milano, ed oggetto del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 2018;

9) istanza 22 settembre 1959 dell'amministrazione provinciale di Milano per derivazione dell'Adda sublacuale, in sponda destra, di moduli 30 per irrigare Ha 7.000 circa di terreno;

Visto il piano di distribuzione delle acque di cui all'art. 4 ed all'art. 8, lettera c (modificato con il decreto ministeriale 13 giugno 1949, n. 2161) del disciplinare 12 gennaio 1942 posto a base della concessione dell'invaso del lago di Como assentita al Consorzio dell'Adda con il citato regio decreto 19 aprile 1942, n. 1444, il quale nella sua stesura definitiva reca la data del 12 giugno 1961 di approvazione da parte del Consiglio d'amministrazione dell'ente, riguarda soltanto le acque estive rese disponibili per effetto della costruzione dell'opera regolatrice del lago e determinante per il periodo 11 giugno/10 settembre in complessivi 31 mc/sec. e prevede la ripartizione di dette acque come segue:

integrazione antiche utenze, mc/sec. 11,0;

roggia Vailata, mc/sec. 1,5;

canale Retorto, mc/sec. 3,0;

canale Muzza, mc/sec. 2,0;

roggia Rivoltana, mc/sec. 2,0;

irrigazioni Cremonesi, mc/sec. 1,5;

Consorzio Bergamasco, mc/sec. 10,0.

Totale, mc/sec. 31,0.

Considerato che il Consiglio superiore dei lavori pubblici con i voti 18 dicembre 1959, n. 1349 e 26 gennaio 1962, n. 272 espresse il parere:

che la concessione delle acque cosiddette « nuove » dovesse essere assentita al Consorzio dell'Adda, in relazione ai fini istituzionali dell'Ente ed ai fini per i quali fu accordata al Consorzio la concessione per la regolazione del lago di Como;

che fosse da ritenere meritevole di approvazione il suddetto piano di distribuzione delle acque nuove;

che al fine di acquisire elementi utili a tali determinazioni la domanda di concessione 12 luglio 1939 del Consorzio dell'Adda con il relativo piano di distribuzione delle acque fosse da ammettere ad istruttoria insieme a tutte le altre domande di terzi che ambiscono ad una assegnazione di dette acque nuove;

che in conformità al suddetto parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici con ordinanza ministeriale 16 marzo 1966, n. 2013 fu disposta l'istruttoria della domanda di concessione

12 luglio 1939 del Consorzio dell'Adda e del Piano 12 giugno 1961 di distribuzione delle acque, estendendo tale istruttoria alle altre domande di concessione sopra menzionate;

Visti gli atti di detta istruttoria nel corso della quale ed in sede di visita locale come da relativo verbale in data 1° giugno 1966 furono presentate varie opposizioni, osservazioni e richieste che si raggruppano con riferimento ai motivi suddetti;

1) i signori Cesare Gaffuri, prof. Silvio Cantini e Figini Camilla ved. Gilardi, proprietari di fabbricati nel comune di Brivio ed il presidente della Società pescatori dello stesso comune chiesero il risarcimento di danni attribuiti alla regolazione lacuale;

2) il comune di Brivio osservò che la richiesta concessione avrebbe aggravato i danni ad un suo diritto di pesca, a fabbricati, alle sponde ed al turismo, danni che sarebbero causati dalla regolazione lacuale;

3) l'amministrazione provinciale di Como, il Consorzio tutela pesca di Como e Sondrio e lo stabilimento ittiogenico di Brescia avanzarono la richiesta che fosse fatto obbligo dell'installazione di una serie di griglie in ferro alle opere di presa e di altre semine ittiche in aggiunta a quella prescritta nel disciplinare regolante la concessione di cui al sopra richiamato regio decreto 19 aprile 1942, n. 1444;

4) Il Consorzio della Media Pianura Bergamasca e dell'Isola, il comune di Rivolta D'Adda, il Consorzio per l'incremento dell'irrigazione del territorio Cremonese, il Consorzio della Roggia Vailata, sostanzialmente, si espressero tutti in senso favorevole all'accoglimento della domanda del Consorzio dell'Adda ed, in via subordinata, insistettero per le proprie domande nell'ipotesi che la concessione delle acque nuove fosse assentita ai singoli utenti anziché al Consorzio dell'Adda;

5) l'Enel, la Società Edison, la Società Linificio e Canapificio Nazionale e la Società Italcementi si dichiararono anch'essi favorevoli all'accoglimento della domanda del Consorzio dell'Adda a condizione che fossero salvaguardati i loro preconstituiti diritti d'uso;

6) il Consorzio della Media Pianura Bergamasca e dell'Isola, inoltre, segnalò l'esigenza, per l'irrigazione del suo comprensorio, di ottenere ulteriori quantitativi di acqua su quelle rese disponibili in seguito alla classificazione del Naviglio Martesana da linea navigabile a canale irriguo;

7) l'Ispettorato compartimentale dell'agricoltura di Milano avanzò osservazioni intese in sostanza a sostenere l'accoglimento della sola domanda del Consorzio dell'Adda, a contestare il piano di riparte delle acque in data 12 giugno 1961 e ad obbligare il suddetto Consorzio a modificare lo statuto nel senso di ammettere tra i consorziati anche i titolari di domande delle acque del lago di Como e dell'Adda sublacuale;

8) il Consorzio per l'incremento dell'irrigazione del territorio Cremonese, inoltre, subordinò il suo parere favorevole alla domanda di concessione del Consorzio dell'Adda all'accoglimento delle seguenti condizioni:

commisurazione del canone alla portata di m 10 mc/sec.;

riconoscimento della prelazione d'acqua a favore delle antiche utenze rispetto alle nuove;

obbligo da parte delle nuove utenze di concorrere alla spesa per la costruzione dello sbarramento;

9) l'Ufficio tecnico erariale di Milano, in rappresentanza del demanio dello Stato, e la Congregazione di Muzza si opposero per motivi che si possono così sintetizzare:

a) possono formare oggetto di concessione solo quelle acque eccedenti le competenze di diritto degli utenti attuali;

b) non essendo stata determinata la competenza del canale Muzza, non è possibile stabilire quali siano le acque disponibili, a meno che non si voglia attribuire fin d'ora al detto canale la competenza di 110 mc/sec.;

c) la portata d'acqua nuova non è di mc/sec 31 e neanche di 20 mc/sec, ma notevolmente inferiore a tale valore;

d) non è possibile assentire la concessione al Consorzio dell'Adda, non avendo il Consorzio un proprio comprensorio irriguo;

e) nessun diritto di prelazione può essere costituito a favore dell'idrovia Ticino-Mincio in quanto lederebbe i diritti preconstituiti;

f) inoltre è infondata l'affermazione del Consorzio di bonifica della media pianura Bergamasca e dell'Isola, secondo la quale, a seguito del declassamento del Naviglio Martesana da canale navigabile a canale irriguo, ne sarebbe conseguita una disponibilità di mc/sec 11 di acqua;

10) la società Cavi Marocco, l'amministrazione provinciale di Milano ed il Consorzio Villoresi si opposero per sostenere l'accoglimento delle rispettive domande di concessione in particolare, l'amministrazione provinciale di Milano in merito alla domanda della Società Idrovia Ticino-Mincio per la concessione di mc/sec 5,5, osservò che detta portata sarebbe meglio impiegabile per altri usi, specie per l'irrigazione del Vimeratese, mentre per la navigazione potrebbero essere utilizzate acque di rifiuto adeguatamente trattate;

11) la Società Idrovia Ticino-Mincio-Nord Mincio si oppose per sostenere l'accoglimento della sua domanda di concessione di mc/sec 5,5 di acqua e per chiedere l'inserimento di detta portata nel piano di distribuzione invece dei mc/sec 4 riservati, la prelazione su tutte le acque ritraibili della regolazione almeno fino alla competenza di mc/sec 4 nonché la modifica del regolamento 3 gennaio 1951 per la disciplina delle utenze del Consorzio dell'Adda nel senso di adeguarlo agli usi prioritari nella navigazione;

12) il Consorzio dell'Adda presentò un memoriale datato 6 marzo 1969 di deduzioni in merito alle citate opposizioni, osservazioni e richieste, nel quale sono state omogeneamente raggruppati per materia, oggetto e consistenza, i molteplici motivi di opposizione che sono stati confutati con argomentazioni intese a rilevarne l'infondatezza;

Vista l'istanza 16 marzo 1976 (sostitutiva di altra in data 11 settembre 1975) corredata di progetto in data marzo 1975 e di atti tecnici od integrativi in data gennaio 1976 a firma dell'ing. Franco Coato, con la quale il Consorzio dei comuni della Brianza Comasca Sud-Orientale (detto anche Consorzio Acquedotto Brianteo) ha chiesto la concessione di derivare dal lago di Como, in località « Osteria della Fame » in comune di Mandello del Lario (Como), l/sec. 1.005,35 di acqua ad uso potabile di 63 comuni consorziati;

Considerato che la citata istanza 16 marzo 1976 del Consorzio dei comuni della Brianza Comasca Sud-Orientale è stata ammessa ad istruttoria, in conformità al parere espresso dal Consiglio superiore dei lavori pubblici con voto 21 aprile 1977, n. 96, ai sensi dell'art. 10 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, in concorrenza eccezionale con la domanda 12 marzo 1939 del Consorzio dell'Adda e con tutte le altre domande sopra menzionate, con ordinanza ministeriale 5 novembre 1977, n. 1304;

Visti gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge nel corso della quale ed in sede di visita locale hanno fatto opposizione il Consorzio dell'Adda, il Consorzio per l'incremento della irrigazione del territorio Cremonese, l'Ufficio tecnico erariale di Milano, il Consorzio di bonifica della media pianura Bergamasca e dell'Isola, l'Enel - Compartimento di Milano, e la Società Montedison per eccipere, sostanzialmente, che non vi sono ulteriori disponibilità d'acqua del lago di Como, che la chiesta nuova derivazione contrasta con le previsioni del Piano regolatore generale degli acquedotti, che non è applicabile alla citata domanda di concessione il disposto dell'art. 10 del testo unico n. 1775/1933 e che, in ogni caso, il nuovo utente deve corrispondere gli indennizzi di cui agli articoli 45 e 47 dello stesso testo unico;

Considerato che il Consorzio dei comuni della Brianza Comasca Sud-Orientale ha presentato in data 24 luglio 1979 un memoriale di deduzioni, corredata di alcuni documenti ed in particolare da copia dei decreti 28 aprile 1978, n. 326 e 8 febbraio 1979, n. 63 della regione Lombardia con i quali è stata approvata una variante al Piano regolatore generale degli acquedotti la quale rende conforme al « Piano » la derivazione richiesta dal Consorzio, e con successiva lettera in data 28 giugno 1979, ha precisato che al quantitativo d'acqua richiesto di l/sec. 1.005,35, una parte e cioè l/sec. 270 riguarda un semplice spostamento dal punto di prelievo dell'acqua già riservata dal Piano regolatore generale degli acquedotti mentre i rimanenti l/sec. 730 potranno essere restituiti a monte delle utenze dell'Adda;

Considerato che è da accogliere la domanda di concessione 12 luglio 1939 con il relativo piano di distribuzione delle acque 12 giugno 1961 del Consorzio dell'Adda — quale Ente di diritto pubblico — sia in quanto concessionario dell'opera di regolazione del lago sia per i suoi compiti istituzionali di riparto e di erogazione delle acque così regolate nonché per le altre considerazioni di cui al voto 18 dicembre 1980, n. 596 del Consiglio superiore dei lavori pubblici che si intende integralmente richiamato « per relationem »;

Che è anche da accogliere la domanda di concessione 16 marzo 1976 del Consorzio dei comuni della Brianza Comasca Sud-Orientale in quanto essa è intesa ad assicurare, in conformità

alle previsioni del Piano regolatore generale degli acquedotti secondo la variante approvata dalla regione Lombardia con decreto 8 febbraio 1979, n. 63 l'approvvigionamento idro-potabile di numerosi comuni i quali, come si rileva dagli atti istruttoria, non sussiste la possibilità di provvedere diversamente ai fabbisogni idropotabili per mancanza di altre risorse idriche disponibili;

Che per i suddetti motivi di preminente interesse pubblico, ai fini di disponibilità dell'acqua, la portata riservata con regio decreto 19 aprile 1942, n. 1444 per il canale navigabile Milano-Venezia va ridotta da mc/sec. 4 a mc/sec. 3,80 che peraltro si ritengono per le presumibili esigenze della navigazione ed al riguardo apposite clausole sono state inserite nei disciplinari di concessione di cui appresso;

Che peraltro la documentazione relativa alla domanda 11 maggio 1942 della Società Idrovia Ticino-Mincio, della quale non si evince in modo sufficientemente chiaro quali siano le effettive necessità né le modalità di prelievo, deve essere integrata con un complesso di elementi di carattere tecnico ed economico che consentano una valutazione approfondita e dettagliata ai fini dell'accoglimento della domanda stessa;

Che le richieste di cui alle domande 20 settembre 1947 del Consorzio di bonifica della media pianura Bergamasca e della Isola 5 maggio 1955 del Consorzio per l'incremento della irrigazione del territorio Cremonese e 27 maggio 1955 del comune di Rivolta D'Adda sono da ritenere soddisfatte nei limiti indicati per ciascun Ente nel piano di distribuzione delle acque 12 giugno 1961 del Consorzio dell'Adda;

Che tutte le opposizioni a sostegno delle domande e delle richieste di acque per i motivi sopra indicati non possono trovare accoglimento sono da respingere;

Che sono altresì da respingere tutte le altre domande di concessione sopra menzionate sia per mancanza di disponibilità idriche sia, come nel caso delle domande 12 maggio 1942 del Consorzio Villoresi e 22 settembre 1955 dell'amministrazione provinciale di Milano, intese ad ottenere la derivazione di acque per l'irrigazione dello stesso territorio perché nella zona vi è stato un notevole sviluppo industriale e perché l'irrigazione dovrebbe avvenire mediante l'impiego di un oneroso impianto di sollevamento laddove invece gli altri terreni sono irrigati con le acque derivate e distribuite a gravità;

Considerato in merito alle predette opposizioni, osservazioni e richieste:

che alla tacitazione di quelle intese a conseguire il risarcimento di eventuali possibili danni derivanti dalla regolazione lacuale provvedono le vigenti disposizioni di legge, che tutelano qualsiasi diritto legittimamente costituito;

che la tutela della fauna ittica, per la derivazione richiesta dal Consorzio dell'Adda, è garantita dai precisi obblighi ittogenici contenuti nel disciplinare 14 gennaio 1942, n. 2309 di repertorio regolante la concessione di cui al regio decreto 19 aprile 1942, n. 1444 e che la richiesta di presa di griglia in ferro all'inizio dell'opera di presa, che nel caso in esame, coincide con lo sbarramento di regolazione, sarebbe praticamente irrealizzabile; mentre, per la derivazione richiesta dal Consorzio dei comuni della Brianza Comasca Sud-Orientale nel relativo disciplinare di concessione sono prescritti specifici obblighi ittogenici;

che l'acqua cui si riferisce la domanda del Consorzio dell'Adda è quella conseguente alla regolazione del lago che sarebbe mancata in regime naturale ed inoltre che il piano di riparto delle acque garantisce in via prioritaria i diritti delle antiche utenze fra le quali è compreso il canale Muzza e che per tale canale, come si evince chiaramente dal precedente piano di distribuzione delle acque del 1959, il Consorzio dell'Adda ha tenuto conto di una portata di 110 mc/sec. nel periodo irriguo;

che giusta il parere della Sezione idrografica del Po di Milano e dell'allora competente Ufficio del genio civile di Como confermato dal Consiglio superiore dei lavori pubblici con il citato voto 18 dicembre 1980, n. 596, è da ritenere che la valutazione della portata media di acqua nuova sia stata svolta correttamente dal Consorzio dell'Adda, per cui, come portata media di concessione, può essere assunta la portata di 15 mc/sec. per il trimestre 11 giugno-10 settembre;

che nello statuto del Consorzio dell'Adda approvato con regio decreto 6 giugno 1939, n. 1461 sono stabilite le norme e le condizioni per entrare a far parte del Consorzio, peraltro l'unica nuova utenza in pratica è già consorziata;

che nel disciplinare di concessione del Consorzio dell'Adda è prescritto, con approvata clausola, che qualora ai fini della salvaguardia di interessi pubblici più generali dovesse emergere l'indispensabile necessità di abbassare il limite superiore (+ 1,20 all'idrometro del Fortilizio) dovrà tenersi conto dell'eventuale conseguente minore disponibilità di acque cosiddette «nuove» provvedendosi alla revisione del piano di riparto 12 giugno 1961, sulla base di una nuova istruttoria;

che la restituzione delle acque da parte dei comuni serviti dall'Acquedotto Brianteo avviene nell'Adda e in altri corsi d'acqua a nord di Milano ad una quota utile per una eventuale utilizzazione da parte del canale navigabile Ticino-Mincio, in particolare quella in Adda avviene a monte anche delle derivazioni a scopo irriguo in sponda destra e che pertanto almeno 800 dei l/sec. derivati dal lago vengono restituiti in modo che possono essere utilizzati dalle derivazioni attuali e da quelle previste in futuro;

che per le derivazioni già concesse è quindi da escludere che esse possano subire alcuna sottrazione d'acqua ad opera della nuova derivazione a servizio del suddetto acquedotto Brianteo e che comunque la salvaguardia di dette utenze è garantita dall'apposita clausola inserita nel relativo disciplinare di cui appresso;

Considerato che in base ai dati idrologici acquisiti la competenza della derivazione richiesta dal Consorzio dell'Adda è stata determinata in moduli massimi 310 e medi 150 nel periodo 11 giugno-10 settembre, da distribuire agli utenti irrigui secondo il piano di riparto 12 giugno 1961;

che la competenza della derivazione richiesta dal Consorzio dei comuni della Brianza Comasca Sud-Orientale è stata determinata in moduli 10 ad uso potabile;

Considerato che con il presente decreto si provvede nei riguardi della domanda 12 giugno 1939 del Consorzio dell'Adda e delle altre domande di concessione di cui all'ordinanza ministeriale 16 settembre 1966, n. 2013, mentre si provvede a parte in merito alla domanda 16 marzo 1976 del Consorzio dei comuni della Brianza Comasca Sud-Orientale;

Ritenuto che respinte, per le considerazioni di cui sopra, le opposizioni, osservazioni e richieste che non sono risultate fondate e di cui non viene fatta ragione nel disciplinare di cui appresso, può farsi luogo alla concessione al Consorzio dell'Adda della richiesta derivazione nei limiti di competenza come innanzi determinata e con effetto dal 1° gennaio 1946, data di inizio dell'esercizio dell'opera di regolazione lacuale fino al 12 novembre 2009, scadenza della concessione di cui al regio decreto 19 aprile 1942, n. 1444;

Considerato che dagli accertamenti istruttori è risultato che l'utilizzazione delle acque rese disponibili nell'Adda sublacuale in dipendenza dell'opera di regolazione dell'invaso del lago di Como ha avuto inizio gradualmente, l'Ente concessionario è tenuto al pagamento dei seguenti canoni:

annue L. 10.640, in ragione di L. 200 per moduli e per moduli 53,2 dal 1° gennaio 1946 (data di inizio dell'esercizio dell'opera di regolazione lacuale) al 31 dicembre 1946;

annue L. 106.400, in ragione di L. 2.000 per modulo e per gli stessi moduli 53,2 dal 1° gennaio 1947 al 31 dicembre 1948;

annue L. 425.600, in ragione di L. 8.000 per moduli e per gli stessi moduli 53,2 dal 1° gennaio 1949 al 2 ottobre 1981;

annue L. 3.404.800, in ragione di L. 64.000 per moduli e per gli stessi moduli 53,2 dal 3 ottobre 1981, a norma del D.L. 2 ottobre 1981, n. 546 convertito con modificazioni nella legge 1° dicembre 1981, n. 692, fino alla data del presente decreto;

annue L. 6.502.400, in ragione di L. 64.000 per moduli e per moduli 101,6 (comprensivi dei moduli 53,2 di cui sopra nonché di moduli 48,40 derivabili mediante opere esistenti) dalla data del presente decreto e fino alla scadenza del termine assegnato per l'ultimazione dei lavori relativi al canale di derivazione del Consorzio della media pianura Bergamasca e dell'Isola;

annue L. 9.600.000 in ragione di L. 64.000 per modulo e per moduli medi 150 concessi, dalla scadenza del termine per l'ultimazione dei lavori relativi al detto canale di derivazione del Consorzio della media pianura Bergamasca e dell'Isola, in poi;

che si fa riserve di provvedere a parte sulla richiesta di esonero del canone, avanzata dal Consorzio dell'Adda con la domanda di concessione, dopo l'espletamento della relativa istruttoria;

Visto il disciplinare sottoscritto dal sig. dott. ing. Bruno Loffi - Presidente facente funzione del Consorzio dell'Adda in data 25 novembre 1982 presso il Provveditorato alle opere pub-

bliche per la Lombardia - Sezione territoriale per la provincia di Como, repertorio n. 549, contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione;

Sentita la regione Lombardia che con delibere consiliari in data 27 luglio 1977, n. 2/512 e 17 aprile 1980, n. 2/1749 ha espresso parere favorevole;

Sentito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici come da voti 18 dicembre 1959, n. 1349, 26 gennaio 1962, n. 272 e 18 dicembre 1980, n. 596;

Visto il testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 e le successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Salvi i diritti dei terzi e respinta ogni opposizione o contraria osservazione e richiesta, alla quale non sia stata fatta ragione nel disciplinare e nel presente decreto, è assentita al Consorzio dell'Adda la concessione di derivare dal fiume Adda le acque cosiddette «nuove» rese disponibili dell'opera regolatrice dell'invaso del lago di Como alla rapida di Olginate (Como), di cui al regio decreto di concessione 19 aprile 1942, n. 1444 nella portata di moduli massimi 310 e medi 150, nel periodo dall'11 giugno al 15 settembre di ogni anno e cioè un volume di acqua uguale alla capacità di regolazione del lago stabilita nei limiti tra -0,50 e +1,20 dell'idrometro del Fortilizio.

La suddetta portata di moduli massimi 310 dovrà essere impiegata ad integrare, in via prioritaria, compresa la riserva di moduli 38 a favore dell'idrovia Milano-Venezia, le competenze già riconosciute e concesse delle derivazioni irrigue esistenti fino a moduli massimi 110; la rimanente portata di moduli massimi 200 dovrà essere ripartita, nel trimestre 11 giugno-10 settembre, tra le utenze irrigue sublacuali secondo il seguente piano di riparto in data 12 giugno 1961 che si approva:

roggia Vailata, moduli 30;	15
canale Retorto, moduli 20;	30
roggia Rivoltana, moduli 15;	20
canale Vacchelli, moduli 15;	
canale Media Pianura Bergamasca e dell'Isola, moduli 100;	
canale Muzza, moduli 20,	

Totale moduli 200.

Art. 2.

La concessione è accordata con effetto dal 1° gennaio 1946, data di inizio dell'esercizio dell'opera di regolazione lacuale, fino al 12 novembre 2009, scadenza della concessione di cui al regio decreto 19 aprile 1942, n. 1444, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare 12 novembre 1982 repertorio n. 549, che si approva, e verso il pagamento dei seguenti canoni:

annue L. 10.640, in ragione di L. 200 per modulo e per moduli 53,2 dal 1° gennaio 1946 (data di inizio dell'esercizio dell'opera di regolazione lacuale) al 31 dicembre 1946;

annue L. 106.400, in ragione di L. 2.000 per modulo e per gli stessi moduli 53,2 dal 1° gennaio 1947 al 31 dicembre 1948;

annue L. 425.600, in ragione di L. 8.000 per modulo e per gli stessi moduli 53,2, dal 1° gennaio 1949 al 2 ottobre 1981;

annue L. 3.404.800, in ragione di L. 64.000 per modulo e per gli stessi moduli 53,2 dal 3 ottobre 1981, a norma del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito con modificazioni nella legge 1° dicembre 1981, n. 692, fino alla data del presente decreto;

annue L. 6.502.400 in ragione di L. 64.000 per modulo e per moduli 101,6 (comprensivi dei moduli 53,2 di cui sopra nonché di moduli 48,40 derivabili mediante opere esistenti) dalla data del presente decreto e fino alla scadenza del termine assegnato per l'ultimazione dei lavori relativi al canale di derivazione del Consorzio della media pianura Bergamasca e dell'Isola;

annue L. 9.600.000, in ragione di L. 64.000 per modulo e per moduli medi 150 concessi, dalla scadenza del termine assegnato per l'ultimazione dei lavori relativi al detto canale di derivazione del Consorzio della media pianura Bergamasca e dell'Isola, in poi;

## Art. 3.

E' fatto salvo e riservato ogni provvedimento in merito alla richiesta di esonero del canone annuo per l'uso delle acque come sopra concesse.

## Art. 4.

Tenuto conto che l'acqua concessa è derivabile mediante opere già esistenti, salvo che per il canale di derivazione della Media pianura Bergamasca e dell'Isola, non si prescrivono termini di esecuzione.

Per il suddetto canale relativo alla utilizzazione di moduli massimi 100 e medi 48,4 le cui opere, approvate e dichiarate di pubblica utilità con decreto 3 settembre 1976 n. 6192 del Ministero dell'agricoltura delle foreste, sono in corso di esecuzione, è assegnato il termine di anni 4 (quattro) a decorrere dalla data del presente decreto, per la ultimazione dei lavori e di eventuali espropriazioni.

## Art. 5.

L'introito della suindicata prestazione annua e della somma pagata per canoni arretrati sarà imputato al capitolo 2608 dello stato di previsione dell'entrata per il corrente anno finanziario ed i capitoli corrispondenti per gli anni futuri.

## Art. 6.

Sono respinte a tutti gli effetti le domande di cui alle premesse che non trovano accoglimento nella presente concessione.

L'ingegnere capo del Provveditorato alle opere pubbliche per la Lombardia, designato per la provincia di Como è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, 29 giugno 1984

Il Ministro dei lavori pubblici: Nicolazzi

Il Ministro delle finanze: Caroli

MINISTERO DEL TESORO

Ragioneria centrale presso il Ministero dei lavori pubblici

Visto ed annotato al n. 89 del registro dei decreti da quali non deriva l'impegno di spesa (Div. II).

Roma, 10 luglio 1984

Il direttore della ragioneria: D'Auria.

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 agosto 1984.

Reg. 13 lavori pubblici foglio 27

Il 1° ref. direttore: (firma illeggibile).

ESTRATTO DEL DISCIPLINARE  
DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Repertorio n. 549

Disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni cui dovrà essere vincolata la concessione di derivazione delle «acque nuove» dell'Adda, in dipendenza della regolazione del lago di Como (oggetto del regio decreto 19 aprile 1942 n. 1444 e del disciplinare 12 gennaio 1942 n. 23309), chiesta dal Consorzio dell'Adda con istanza del 12 luglio 1939 e relativo piano di riparto delle acque tra gli utenti consorziati in data 12 giugno 1961.

(Omissis).

## Art. 2.

Quantità ed uso dell'acqua da derivare

La quantità d'acqua («acqua nuova») disponibile nello Adda sublacuale in dipendenza della regolazione del soprastante lago di Como e che viene concessa al Consorzio dell'Adda per utilizzarla a scopo irriguo nelle utenze consorziate per il periodo 11 giugno-10 settembre, rimane fissata in moduli massimi 310 e medi 150 con l'intesa che al Consorzio viene in definitiva concesso di derivare dal lago in ogni estate, un volume di acqua uguale alle capacità di regolazione del lago, stabilita nei limiti

tra -0,50 e +0,20 dell'idrometro del Fortilizio, senza vincoli di tempo e con la massima libertà di esercizio di regolazione in funzione dei fabbisogni contingenti delle utenze irriguo consorziate.

L'anzidetta portata di 310 moduli massimi dovrà essere impiegata ad integrare, in via prioritaria, le competenze già riconosciute e concesse, delle derivazioni irriguo esistenti fino a moduli massimi 110, ivi compresa la riserva di moduli 58 a favore dell'idrovia Milano-Venezia, in luogo di quella di moduli 40 di cui all'art. 4, ultimo comma, del disciplinare 12 gennaio 1942 n. 2309 regolante la concessione assentita con regio decreto 19 aprile 1942 n. 1444. Ciò per effetto della derivazione ad uso potabile richiesta con domanda 16 marzo 1976 del Consorzio dei comuni della Brianza Comasca Sud-Orientale.

La rimanente portata di moduli massimi 200 dovrà essere ripartita; nel trimestre 11 giugno-10 settembre, tra le utenze irrigue sublacuali secondo il seguente piano di riparto, adottato dal Consiglio di amministrazione del Consorzio in data 12 giugno 1961 e approvato dal Consiglio superiore dei lavori pubblici con voti 26 gennaio 1962 n. 272 e 18 dicembre 1980 n. 596:

roggia Vaillata, moduli 15;  
canale Retorto, moduli 30;  
roggia Rivoltana, moduli 20;  
canale Vacchelli, moduli 15;  
Canale Media pianura Bergamasca e dell'isola, moduli 100;  
canale Muzza, moduli 20,

la complessiva portata di moduli massimi 310 e medi 150, come sopra impiegata e ripartita, deve essere dal Consorzio concessionario consegnata alle prese delle rispettive utenze.

La utilizzazione delle suddette acque è in atto parzialmente, e cioè per la portata di moduli massimi 110 e medi 53,2, dal 1° gennaio 1946, data di entrata in esercizio dell'opera di regolazione del lago di Como.

(Omissis).

Art. 4.  
Termini

Poiché l'acqua è derivabile attraverso opere già esistenti salvo che per il canale di derivazione della Media pianura Bergamasca e dell'Isola, non si prescrivono termini di esecuzione.

Per il suddetto canale, relativo alla utilizzazione della portata di moduli massimi 100 e medi 48,4, le cui opere, approvato e dichiarato di pubblica utilità con decreto 3 settembre 1976 n. 61927 del Ministero agricoltura e foreste, sono in corso di esecuzione, è assegnato il termine di 4 (quattro) anni decorrenti dalla data del decreto della presente concessione per la ultimazione dei lavori e delle espropriazioni.

## Art. 5.

## Durata della concessione

Salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, la concessione delle «acque nuove» conseguibili con la regolazione del lago di Como viene accordata dal 1° gennaio 1946, data di inizio dell'esercizio dell'opera di regolazione, lacuale, fino al 12 novembre 2009, scadenza della concessione oggetto del regio decreto 19 aprile 1942 n. 1444 e del disciplinare 12 gennaio 1942 n. 2309.

(Omissis).

## Art. 8.

## Richiamo a leggi o regolamenti

Oltre alle condizioni contenute nel presente disciplinare il Consorzio concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni del testo unico di leggi sulle acque ed impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 e disposizioni successive e relative norme regolamentari, nonché di tutte le prescrizioni legislative e regolamentari concernenti il buon regime delle acque pubbliche, l'agricoltura, la piscicoltura, l'industria, l'igiene e la sicurezza pubblica.

## Art. 9.

Per ogni effetto di legge il Consorzio concessionario elegge il proprio domicilio in Milano, nella sua sede.

Il presidente del consorzio dell'Adda:

dot. ing. Bruno Loffi

(Omissis).

Milano 25 novembre 1982

L'ing. designato per la prov. di Como: Antonio Castiglione.

M-13343 (A pagamento).